ORDINANZA DELLA CORTE
DEL 18 GIUGNO 1980 [1]

Jules Borker
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris)

«Domanda di pronunzia pregiudiziale — Consiglio dell'ordine degli avvocati»

Causa 138/80

Massime

Questioni pregiudiziali — Adizione della Corte — Giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato — Nozione
(Trattato CEE, art. 177)

La Corte può essere adita, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, soltanto da un giudice chiamato a pronunziarsi nell'ambito di un procedimento destinato a sfociare in una decisione d'indole giurisdizionale. Ciò non si verifica qualora un consiglio dell'Ordine degli avvocati sia chiamato a decidere non già su una controversia rientrante nelle competenze attribuitegli dalla legge, bensì su una domanda volta ad ottenere una dichiarazione relativa ad una controversia fra un avvocato iscritto all'Ordine e i giudici di un altro Stato membro.

Nel procedimento 138/80

(rinvio pregiudiziale da parte del Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris)

JULES BORKER

1 — Lingua processuale: il francese.

1. Con deliberazione 27 maggio 1980, pervenuta in cancelleria il 9 giugno successivo, il Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione degli artt. 59 e segg. del Trattato CEE nonché della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, n. 249, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati (GU n. L 78, pag. 17).

2. In questa deliberazione si legge che l'avvocato Jules Borker, del Foro di Parigi, si è rivolto al Conseil de l'Ordre chiedendogli di statuire «sulle condizioni di esercizio della sua attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale dei vari Stati membri», in relazione ad una pronunzia emessa da una sezione penale del Landgericht di Colonia che ha dichiarato inammissibile la rappresentanza, da parte dell'interessato, della parte civile in un processo penale. Risulta dagli atti che l'Oberlandesgericht di Colonia, pronunziandosi, con ordinanza 23 gennaio 1980, sull'appello interposto dalla parte civile, ha confermato detta pronunzia, dichiarando che la direttiva n. 77/249 «non va considerata come facente parte del diritto nazionale». Nella sua deliberazione, il Conseil de l'Ordre dichiara che, in questa situazione, esso ha ritenuto opportuno, prima di pronunziarsi sull'istanza, sottoporre alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la seguente questione:

«Se le combinate disposizioni degli artt. 59 e segg. del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, costituiscano, in considerazione della natura, dello spirito e della lettera delle stesse, norme che attribuiscono ai singoli dei diritti che gli interessati possono far valere in giudizio negli Stati membri e che i giudici nazionali devono tutelare, nonostante il fatto che lo Stato membro destinatario non abbia adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro i termini stabiliti. Se un avvocato di uno Stato membro ai sensi dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, regolarmente iscritto nell'albo professionale dello Stato membro di provenienza, possa far valere l'efficacia diretta di tale direttiva dinanzi al giudice dello Stato membro ospitante — qualora quest'ultimo non abbia adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva stessa entro i termini stabiliti dall'art. 8 — al fine di esercitare la propria attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi, con la precisazione ch'egli ha agito di concerto con un avvocato abilitato all'esercizio della professione incaricato di rappresentare le parti dinanzi al giudice dello Stato membro ospitante.»

3. A termini dell'art. 177 del Trattato CEE, la Corte di giustizia è competente a pronunziarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del Trattato e degli atti emessi dalle istituzioni della Comunità. Al secondo comma di questo articolo è precisato che «quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunziarsi sulla questione».

4. Da questa norma risulta che la Corte può essere adita, in forza dell'art. 177, soltanto da un giudice chiamato a pronunziarsi nell'ambito di un procedimento destinato a sfociare in una decisione d'indole giurisdizionale. Ciò non si verifica nel caso di specie, giacché il Conseil de l'Ordre è chiamato a decidere non già su una controversia rientrante nelle competenze attribuitegli dalla legge, bensì su una domanda volta ad ottenere una dichiarazione relativa ad una controversia fra un avvocato iscritto all'Ordine e i giudici di un altro Stato membro.

5. È pertanto evidente che la Corte non è competente a pronunziarsi sulla deliberazione trasmessale dal Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris.

6. Di conseguenza, occorre applicare l'art. 92 del regolamento di procedura, modificato il 12 settembre 1979 (GU n. L 238, pag. 1), rilevando d'ufficio l'incompetenza di questa Corte.

Per questi motivi,

sentito l'avvocato generale,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

così provvede:

La Corte di giustizia delle Comunità europee è incompetente a pronunziarsi sulla questione sottopostale, con deliberazione 27 maggio 1980, dal Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris.

Lussemburgo, 18 giugno 1980.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher